



# CITTA' DI ORIA

## PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

### COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del Registro	<b>OGGETTO:</b> N. 3 parcelle dell'avv. Adolfo Rini (controversie varie Conte Gilberto c/ Comune di Oria) - riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 ai fini dell'adeguamento dell'impegno di spesa originariamente assunto
Data: 28/07/2017	

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di LUGLIO, alle ore 17:40, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta Ordinaria di 2<sup>a</sup> convocazione partecipata dal SINDACO Cosimo Ferretti e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	FERRETTI Cosimo	X		10	MAZZA Angelo	X	
2	CANIGLIA Glauco	X		11	VITTO Ermanno	X	
3	SPINA Leonzio		X	12	FULLONE Antonio		X
4	PATISSO Cosimo	X		13	MICELLI Antonio		X
5	TRENTINO Giovanni		X	14	BIASI Francesco	X	
6	SORRENTO Gianfranco	X		15	CARONE Maria		X
7	CARONE Tommaso	X		16	ZANZARELLI Claudio		X
8	PROTO Antonio	X		17	POMARICO Cosimo		X
9	CONTE Cosimo	X					

Totale presenti 10

Totale assenti 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Glauco Caniglia, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

**Premesso:**

- **che** l'ex dipendente comunale Sig. C. G., inquadrato nella categoria C4 del CCNL con il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, ha prestato servizio presso questo Ente dal 01.10.1985 al 30.07.2012, data della sospensione dal servizio seguito dal licenziamento disciplinare del 18.02.2013;
- **che** con provvedimento prot.n. 4012 del 18/02/2013 a firma del Segretario Generale – Responsabile dell'Ufficio unico dei procedimenti disciplinari, veniva difatti retroattivamente irrogata al Sig. Conte Gilberto, con decorrenza dalla sospensione senza alcun assegno, disposta sin dal 30/07/2012 la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
- **che** in data 29/10/2013 venivano notificati n. 2 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro, identificati ai numeri di protocollo 21036 e 21037, finalizzati ad ottenere l'uno la monetizzazione di ferie non godute e l'altro la corresponsione dell'assegno alimentare;
- **che** in data 30/10/2013 (prot.n. 21108) veniva altresì notificato ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, finalizzato ad ottenere la corresponsione dell'indennità di licenziamento e/o sostitutiva del preavviso;
- **che** in data 07/11/2013 (prot.n. 21620), veniva notificato ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Brindisi – Sez. Lavoro, per ivi ottenere l'annullamento del provvedimento prot.n. 4012 del 18/02/2013 emesso dall'Ente;
- **che** con Delibere di Giunta comunale n. 185 e n. 186 del 04.12.2013 la civica Amministrazione stabiliva di fare opposizione ai menzionati provvedimenti ingiuntivi, mentre con Deliberazione n. 174 del 18.11.2013 l'organo giuntale decideva di costituirsi e resistere nel giudizio promosso dall'ex dipendente dinnanzi al Giudice del Lavoro;
- **che** i richiamati provvedimenti giuntali demandavano al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, l'adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria;

**Viste e richiamate:**

- la **Determinazione n. 605 r.g. del 20.11.2013**, con la quale, con riferimento al ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dinanzi al Tribunale civile di Brindisi – Sez. Lavoro dal Sig. C.G per l'impugnativa del licenziamento, si assumeva un impegno di spesa di massima di € 3.000,00 per l'incarico legale all'Avv. Adolfo Rini;
- la **Determinazione n. 645 r.g. del 04.12.2013**, con la quale, con riferimento ai tre decreti ingiuntivi al quale ci si opponeva, si assumeva un impegno di spesa di massima di € 3.000,00 per l'incarico legale all'Avv. Adolfo Rini;

**Considerato** che ad avvenuta definizione dei giudizi di cui sopra, e quindi ad esaurimento dell'attività professionale svolta dall'Avv. incaricato a favore del Comune di Oria, lo stesso ha azionato il suo diritto alla percezione dei relativi compensi professionali;

**Che** l'Ufficio Contenzioso, giusta note spese pervenute dall'Avv. Adolfo Rini, autorizzava (e successivamente liquidava con imputazione della suddetta somma sul cap. 1000 giusto impegno di spesa assunto con Determina n. 645 r.g. del 04.12.2013) solo l'emissione della fattura elettronica per l'incarico svolto nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 906/2013 (ferie non godute), pari ad € 1.313,21 lorde, rappresentando che relativamente alle altre note spese le stesse non trovano copertura adeguata in quanto gli impegni di spesa originariamente assunti si sono rivelati insufficienti;

**Viste** le altre sotto elencate note spese:

- 1) Comune di Oria c/ C.G., opposizione a decreto ingiuntivo n. 930/2013 (Indennità sostitutiva di preavviso), innanzi al Tribunale Civile di Brindisi Sezione Lavoro Compenso: € **4.069,48** lorde
- 2) Comune di Oria c/ C.G. opposizione a decreto ingiuntivo n. 897/13 (assegno alimentare) innanzi al Tribunale Civile di Brindisi Sezione Lavoro Compenso: € **4.069,48** lorde
- 3) Comune di Oria c/ C.G., ricorso per impugnazione licenziamento innanzi al Tribunale Civile di Brindisi Sezione Lavoro Compenso: € **15.738,07** lorde

**Considerato** che degli impegni di spesa richiamati, risulta:

- Per i tre procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi risulta un solo residuo di € **1.686,79** (come da Determinazione n. 645 r.g. del 04.12.2013) a fronte invece della somma complessiva di € 8.138,96;
- Per il procedimento instaurato a seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c. risulta un impegno di € **3.000,00** (come da Determinazione n. 605 r.g. del 20.11.2013) a fronte invece della somma complessiva di € 15.738,07;

**Visti e richiamati:**

- il Testo unico degli enti locali che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 22 del D. Lgs. 170/2006 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
- il punto n. 108 del principio contabile n. 2 del 18.11.2008 nel quale si legge che *in occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'Ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa originariamente assunto*
- l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da .... omissis .... acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

**Che** la fattispecie in esame rientra nella casistica di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, recante <<*acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*>>;

**Richiamati** in materia i principi giurisprudenziali e contabili per cui:

- <<il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D.lgs 267/2000>> (cfr. Corte Conti, Lombardia/322/2012/PRSE dell'11 luglio 2012; /441/2012/PAR del 23 ottobre 2012
- <<Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall'art. 194 del t.u. approvato con d.lg. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui>> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4.8.2014, n. 4143);
- <<La deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell'art. 194 d.lg. n. 267 del 2000, costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto - nella normalità dei casi - irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l'assunzione dell'impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l'amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall'assunzione del necessario impegno di spesa, il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario)>> -(cfr. TAR Genova, 5.2.2014, n. 187);
- <<il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico -il sindaco-, determinatosi in merito secondo conforme Deliberazione dell'organo collegiale -giunta municipale- preposto allo scopo>> (cfr. T.A.R. sez. II Lecce , Puglia, 14/10/2014, n. 2500; Cass. 16.6.2006 n. 13963; Cass. 5.5.2004 n. 8500).

**Che**, nel caso in esame, gli impegni assunti con l'affidamento dell'incarico risultano insufficienti e necessitano di integrazione;

**Vista** la giurisprudenza della Corte dei Conti (*ex plurimis*, C. Conti Emilia Romagna n. 311/12/PAR e 256/2013/PAR; Lombardia n. 322/2012; Campania n. 9/2007; Sardegna 2/2007), in cui si evidenzia che il maggior onere che l'ente locale deve sostenere per il pagamento a saldo delle parcelle di avvocati esterni, non costituisce una fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E), del D. Lgs n. 267/2000 qualora essendoci la capienza del capitolo di bilancio relativo al pagamento delle spese legali, possa essere disposta una integrazione dell'originario atto di impegno registrato nel momento del conferimento dell'incarico professionale (ipotesi esclusa laddove vi sia –come nel caso in esame- un rilevante scostamento tra impegno assunto e impegno conclusivamente necessario)

**Dato atto** della mancanza di un contratto scritto intercorrente tra le parti ne di una specifica pattuizione delle condizioni economiche dell'incarico conferito con la citata determinazione del Responsabile del Servizio;

**Che** con riguardo al tema concernente l'assenza della 'forma scritta', un'autorevole pronuncia del **T.A.R. sez. II Lecce , Puglia, 14/10/2014, n. 2500** osserva che <<il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico.

La procura alla lite, infatti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il quale viene conferito l'incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, perché del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari:dall'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione economico-sociale (causa) del negozio, all'oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A;

**Che** – per ciò che attiene invece alla congruità del compenso richiesto - la valutazione dello stesso va effettuata considerando la gerarchia delle fonti di riferimento indicate in linea generale dall'art. 2225 c.c (pattuizione delle parti, tariffe professionali o usi, valutazione del giudice);

**Che**, nel caso che ci occupa, può essere assunto come parametro di riferimento il D.M. 55/2014 regolante i parametri per la liquidazione giudiziale;

**Considerato** conclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 194, comma 1, lett. e), che risultano accertati i presupposti dell'effettiva prestazione di difesa giudiziale resa a favore dell'Ente e comprovate *ex actis* l'utilità e l'arricchimento per l'Ente, mentre la somma da riconoscersi per adeguare gli impegni originari residui (€ 4.686,79) è complessivamente è di **€ 19.190,24**

**Ritenuto** procedere al pagamento delle spettanze in favore dell'Avvocato al fine di evitare ogni azione esecutiva di quanto dovuto, ormai inevitabile, con aggravio di spese a carico del bilancio comunale, nonché il maturare di interessi moratori sul credito vantato

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che sono stati previamente acquisiti i pareri espressi del responsabile del servizio aa.gg./contenzioso e del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere dei Revisori dei Conti acquisito in atti;

**Riconosciuta** la competenza dell'organo consigliare

**SI PROPONE LA SEGUENTE**

**DELIBERA**

- 1) **Di prendere atto** di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto;
- 2) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € **19.190,24** necessaria per procedere all'adeguamento degli impegni già assunti con determinazioni nn. 605 r.g. del 20.11.2013 e nn. 645 r.g. del 04.12.2013 ed al successivo pagamento delle competenze professionali dell'avv. Adolfo Rini del foro di Brindisi in relazione all'attività defensionale prestata a favore dell'Ente nelle controversie di lavoro in premessa indicate;
- 3) **Di dare atto** che si è provveduto a dare copertura finanziaria con apposita variazione di bilancio di cui alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri;
- 4) **Di finanziare** l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1000 del bilancio corrente, esercizio 2017;
- 5) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso i consequenziali atti finalizzati al pagamento del dovuto al professionista;
- 6) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

Presenti: n. 10                    -votanti n. 10                    -assenti: n. 7  
voti favorevoli: n. 10  
voti contrari: //  
astenuiti: //

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000**

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.  
Oria, li 21/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.  
Oria, li 21/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**COPIA**

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.  
Oria, li 20/07/2017

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**COPIA**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Glauco Caniglia

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 1232

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 03/08/2017

Oria, lì 03/08/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Loredana D'Elia

---

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 28/07/2017

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 28/07/2017

SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Cuzzolini

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 03/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

---